



ORIGINALE

ORDINANZE SINDACALI

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA

ORDINANZA

N. 36 del Reg. Generale N. 6 del Reg. di Settore	OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE ANCHE PER ASPORTO DI ALCOLICI - SUPER ALCOLICI E ALTRE BEVANDE E UTILIZZO DI PETARDI E SPRAY URTICANTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE ESTIVA PUBBLICA PROGRAMMATA PER IL GIORNO 26 AGOSTO 2026.
Del 19-08-2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **diciannove**, del **mese** di **agosto** , nel proprio Ufficio

LA SINDACA

PREMESSO che, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono previsti una serie di eventi ed iniziative che determineranno una maggiore concentrazione di partecipanti con afflusso di pubblico nel centro cittadino;

PREMESSO che il 26 Agosto 2026 giornata conclusiva della Festa Patronale di San Rocco e Madonna del Pozzo terminerà con uno spettacolo musicale in Piazza A. Moro;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi e l'utilizzo di petardi e spray urticanti;

DATO ATTO che:

- il Ministero dell'Interno, già con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative";
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";
- lo stesso Ministero dell'Interno con direttiva ad oggetto "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", pervenuta con nota della Prefettura n.31682 del 26/07/2018, acquisita al prot. com. n.

7417 del 26/07/2018, ha ulteriormente specificato, con apposite linee guida, le misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

CONSIDERATO peraltro, che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materia analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

RILEVATO:

- che le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti con possibilità anche di incidenti lesivi della salute e della incolumità delle persone;
- che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;
- che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

RITENUTO quindi di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

RILEVATO in particolare che il fenomeno dell'abbandono e la dispersione, dopol'uso, di bottiglie e contenitori di vetro e l'utilizzo di petardi e spray urticanti può costituire pericolo per l'incolumità dei passanti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un maggiore numero di persone in spazi ristretti o delimitati, in quanto i suddetti contenitori di bevande in vetro spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo;

CONSIDERATO altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche e all'utilizzo di petardi e spray urticanti;

RITENUTO, pertanto, necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell'alcol nelle zone e situazioni a maggior rischio, con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni riconducibili in termini di minaccia alla quiete pubblica nonché alla convivenza civile;

PRESO E DATO ATTO che:

- al momento l'ordinanza non contingibile e urgente sia l'unico strumento idoneo al

contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale interessati da pubbliche manifestazioni;

- l'emanazione di un provvedimento non contingibile e urgente sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti e i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

GIUDICATO, pertanto, doveroso, per un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico, adottare con celerità una misura idonea a prevenire inconvenienti ed i rischi derivanti dall'avendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta e dall'utilizzo di petardi e spray urticanti;

DATO ATTO che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

VISTI:

- l'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 a mente del quale *"I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali odanzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza."*;
- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, **con ordinanza non contingibile e urgente**, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche."*;
- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale *"Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art.50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773."*;

RILEVATO pertanto, che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa o di comportamento idonei ad arrecare pregiudizio alle esigenze di tutela del vivere civile ed di accesso e godimento delle aree urbane e degli spazi

pubblici;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura idonea a prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine pubblico e la pubblica quiete nonché per salvaguardare l'incolumità delle persone e le esigenze complessive e generali degli utenti;

DATO ATTO che il R. U. P. – Responsabile Unico del Procedimento in merito alla presente è l'Arch. Antonio Giovanni Corbo in servizio presso il Settore Tecnico e Attività Produttive;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

O R D I N A

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, **in tutto il territorio comunale**, durante il giorno 26 agosto 2026:

1. Il **DIVIETO** di vendita e somministrazione da parte dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali su aree pubbliche, di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di vetro e/o lattine, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo.
2. Il **DIVIETO** di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni come da normativa vigente.
3. Il **DIVIETO**, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, nell'area urbana, di consumo di tutte le bevande, contenute in recipienti di vetro e lattine, nelle aree pubbliche esterne, al di fuori dei locali.
4. Il **DIVIETO**, dalle ore 20:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, nell'area urbana, di utilizzo di petardi e spray urticanti di qualsiasi genere.
5. Il **DIVIETO** a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine, vendere per asporto bevande in bottiglie e bicchieri di vetro.
6. L'**OBBLIGO** che le bevande siano somministrate esclusivamente in contenitori di carta o plastica e le bottiglie in vetro e/o le lattine siano trattenute dall'operatore commerciale in appositi contenitori non accessibili al pubblico.
7. L'**APPLICAZIONE** della presente ordinanza a tutti gli esercizi di somministrazione, agli esercizi pubblici e ai venditori ambulanti, **ad esclusione dei casi in cui la somministrazione e il conseguente consumo avvengano all'interno dei locali o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione del suolo pubblico.**

DA'ATTO

-Che la presente ordinanza è adottata in deroga ad ogni altra disposizione comunale ed ha validità per il **26 Agosto 2026** ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

AVVISA

-Che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, ai sensi di quanto previsto dalla L. 689/1981, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento;

-Che, in caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici anche temporanei, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa

di settore. Sono fatte salve eventuali sanzioni penali;

-Che avverso il presente provvedimento è ammesso: -ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Puglia – previa notifica a questa Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune; -ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

-Che copia della presente Ordinanza:

- **sia pubblicata** all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) gg. consecutivi e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune: www.comune.rocchettasantantonio.fg.it;
- **sia inviata** per gli adempimenti di competenza:
 - Al Servizio di Polizia Locale;
 - Alla locale Stazione dei Carabinieri di Rocchetta Sant'Antonio;
 - Al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia;
 - Alla Questura di Foggia;
 - Agli organizzatori delle manifestazioni che avranno luogo sul territorio comunale.

Il Servizio di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Dalla Residenza Municipale Lì 19-08-2026
Per l'istruttoria: Il Responsabile del Settore/Servizio
Arch. CORBO ANTONIO GIOVANNI



LA SINDACA
FABRIZIO Dott.ssa **Maria Pia**

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO N. 498 del Registro

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 19-08-2026 al 03-09-2026

Lì 19-08-2026

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola
